



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
N. 252 dell'11 ottobre 2024**

PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA

BONAFONI

***MANCATA ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2022 N. 9
"DISPOSIZIONI PER LA QUALITA', LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL
LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI"***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE IMMEDIATA
N. 252 dell'11 ottobre 2024



Al Presidente del Consiglio regionale
On.le Antonio Aurigemma

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

OGGETTO: MANCATA ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2022 N. 9
“DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’, LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI
CONTRATTI PUBBLICI”

Visto

L.R. 52/2022;

Premesso che

gli appalti pubblici costituiscono uno degli obiettivi di interesse strategico delle organizzazioni mafiose, in quanto consentono non solo di reinvestire, in iniziative legali, le ingenti risorse liquide provenienti dalle molteplici attività criminali, ma rappresentano un’ulteriore fonte di guadagni e un collaudato sistema di pulizia del denaro sporco, con il conseguente indebolimento del sistema delle aziende sane e dell’alterazione della libera concorrenza;

nel Lazio, come ripetutamente hanno denunciato magistratura e forze dell’ordine e come dimostrano le diverse interdittive antimafia emesse dal Prefetto di Roma, il rischio di un’aggressione mafiosa è altissimo anche alla luce degli ingenti finanziamenti che stanno arrivando (oltre 17 miliardi di euro, tra Pnrr, la nuova programmazione europea 21-27 e il Piano Sviluppo e Coesione, in aggiunta ci sono i lavori per il Giubileo);

occorre evitare che le mafie mettano le loro mani sulle enormi risorse europee che stanno arrivando perché, se ciò accadrà, si rischia di vanificare un progetto di benessere e cambiamento indispensabile per ridare speranza alla nostra Regione. E’ quindi necessario impedire l’infiltrazione delle mafie nel settore degli appalti e dei servizi pubblici perché i miliardi di euro che arriveranno nel Lazio dovranno servire a cambiare la vita delle persone, a renderla più giusta, più bella, più forte, più verde. Non ad arricchire le bande criminali;

la L.R. 52/2022 reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping salariale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all’art. 2;

l’art. 2 si riferisce agli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché i rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e le società controllate;

l'obiettivo è quello di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro, garantendo maggiori tutele delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, anche in caso di subappalto;

Considerato che

l'Art. 5 esplicita che le stazioni appaltanti dovranno tenere in considerazione quali criteri qualitativi premiali:

- *“l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell'appalto e alle unità di personale utilizzato nell'appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell'appalto;*
- *i percorsi di certificazione che riguardino l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del d.lgs. 81/2008;*
- *i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche,*
- *costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività lavorativa;*
- *le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;*
- *le misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare:*
 - *la messa a punto di azioni volte all'assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età;*
 - *la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche, per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma dell'articolo 47 del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021;*
 - *il punteggio conseguito nel rating di legalità di cui all'articolo 5 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche, rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;*
 - *le misure per l'inserimento dei lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti;*

l'art. 6 prevede l'elaborazione di una “*clausola sociale*”, volta a promuovere la stabilità occupazionale attraverso l'assorbimento dei lavoratori e delle lavoratrici precedentemente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni economiche e normative almeno equivalenti alle precedenti;

la non sottoscrizione della clausola sociale prevede l'esclusione del concorrente dalla gara;

la mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla non sottoscrizione della clausola sociale, determinando automaticamente l'esclusione del concorrente dalla gara;

il rispetto delle suddette previsioni è oggetto di verifica da parte del "*Comitato per il monitoraggio della qualità del lavoro*";

Evidenziato che

il Capo IV della L.R. 52/2022 definisce i ruoli ed i compiti del "*Comitato per il monitoraggio della qualità del lavoro*", da ora in poi "*Comitato*";

l'art. 11 individua presso la "*struttura regionale competente in materia di lavoro*" il luogo idoneo ad ospitare il Comitato;

il Comitato viene costituito con decreto del Presidente della Regione, i suoi componenti durano in carica quattro anni ed è composto da:

- *l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;*
- *il Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;*
- *il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;*
- *quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;*
- *quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale;*
- *un rappresentante delle Camere di commercio del Lazio individuato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio (Unioncamere Lazio), previa intesa con il medesimo ente;*
- *un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione Lazio, designato dal Direttore della direzione competente.*

il Comitato si riunisce di norma con cadenza semestrale, ma in presenza di appalti di particolare rilevanza economica, può riunirsi anche con cadenza ulteriore;

il Comitato svolge i seguenti compiti:

- *acquisire informazioni e dati relativi alle procedure di appalto o di concessione per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all'articolo 2;*
- *predispone annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;*

- *redigere un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008;*
- *elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro di cui alla presente legge;*

secondo l'art. 12 comma 9 è la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a disciplinare le modalità operative e di gestione del Comitato;

Ad oggi il Comitato non è stato ancora formalmente costituito;

SI INTERROGA
il Presidente della Regione Lazio e l'Assessore competente

rispetto alla completa attuazione della legge regionale n. 9 del 17 giugno 2022, che prevede l'istituzione del "Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro" e la redazione del "Codice etico dei contratti pubblici".

Cons. Marta Bonafoni

Firmato digitalmente da: Marta Bonafoni
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 11/10/2024 15:11:05